

Ordinanza
sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

del 20 marzo 2020 (Stato 18 gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020^{1,2}

ordina:

Sezione 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Sezione 2:
Indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)

Art. 2 Aventi diritto

¹ Se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1^{bis}, hanno diritto a un'indennità:

- a. i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti;
- b. i genitori di figli minorenni che hanno diritto a un supplemento per cure intensive secondo l'articolo 42^{ter} capoverso 3 della legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);
- c. i genitori di figli di età inferiore a 20 anni compiuti che frequentano una scuola speciale;
- d. altre persone.⁵

RU 2020 871

¹ RS 818.102

² Nuovo testo giusta il n. I 7 dell'O del 7 ott. 2020 sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall'8 ott. 2020 (RU 2020 3971).

³ RS 830.1

⁴ RS 831.20

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 1257).

^{1bis} Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all'indennità, se adempiono le seguenti condizioni:

- a.⁶ devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40 della legge del 28 settembre 2012⁷ sulle epidemie (LEp) in relazione con il coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:
 1. perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa di:
 - una chiusura temporanea ordinata all'istituto, segnatamente alla scuola dell'infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l'articolo 27 capoverso 1 LAI, o
 - di una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli, o
 2. perché nei loro confronti o nei confronti dei figli è stata ordinata una quarantena;
- b. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono:
 1. salariate ai sensi dell'articolo 10 LPG⁸, o
 2. indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG⁸;
- c. sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).¹⁰

² I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all'indennità soltanto se l'istituto previsto per la custodia è stato chiuso o se la persona prevista per la custodia è stata messa in quarantena.¹¹

^{2bis} In caso di quarantena ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020¹² non sussiste alcun diritto all'indennità.¹³

³ I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG⁸ e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982¹⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1^{bis} lettera c, se:

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).

⁷ RS 818.101

⁸ RS 830.1

⁹ RS 831.10

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 1257).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).

¹² RS 818.101.27

¹³ Introdotto dall'art. 6 n. 2 dell'O del 2 lug. 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2737).

¹⁴ RS 837.0

- a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19; e
- b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.¹⁵

^{3bis} I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGa e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso ^{1bis} lettera c, se:

- a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19;
- b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
- c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.¹⁶

^{3ter} L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019.¹⁷ Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.¹⁸

^{3quater} I lavoratori particolarmente a rischio ai sensi dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹⁹ hanno diritto all'indennità se non possono essere occupati conformemente all'articolo 27a capoversi 1–4 dell'ordinanza 3 COVID-19 o se, in virtù dell'articolo 27a capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, rifiutano il lavoro assegnato loro. La condizione di lavoratore particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.²⁰

^{3quinquies} I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGa particolarmente a rischio hanno diritto all'indennità se non possono svolgere il loro lavoro da casa. Per la definizione delle persone particolarmente a rischio è applicabile per analogia l'articolo 27a capoversi 10 e 11 dell'ordinanza 3 COVID-19. La condizione di

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (RU **2020** 1257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5829).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2020 (RU **2020** 2729). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

¹⁹ RS **818.101.24**

²⁰ Introdotto dall'appendice dell'O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU **2021** 5).

persona particolarmente a rischio deve essere comprovata mediante un certificato medico.²¹

⁴ L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908²² sul contratto d'assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l'articolo 12 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.²³

⁵ ...²⁴

⁶ Entrambi i genitori possono avere diritto all'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può tuttavia essere fatto valere soltanto per un'indennità giornaliera per giorno di lavoro.

⁷ I genitori affilianti hanno diritto all'indennità, se si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell'affiliato.

⁸ Se una persona ha diritto all'indennità in virtù di più provvedimenti della LEp, è versata soltanto un'indennità giornaliera.

Art. 3²⁵ Inizio e fine del diritto, numero massimo di indennità giornaliera

¹ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1, il diritto nasce il quarto giorno successivo alla chiusura ordinata all'istituto o alla quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli.

² Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2, il diritto nasce con l'inizio della quarantena ordinata alla persona esercitante l'attività lucrativa o a suo figlio. Sono versate al massimo dieci indennità giornaliera per caso di quarantena.

³ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 o 3^{bis}, il diritto nasce con l'inizio del provvedimento ordinato dalle autorità.²⁶

⁴ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1, capoverso 3 o 3^{bis}, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.²⁷

⁵ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{quater}, il diritto nasce nel momento in cui una loro occupazione secondo l'articolo 27a capoversi 1–4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020²⁸ risulta impossibile o se in virtù dell'articolo 27a capoverso 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 rifiutano il lavoro asse-

²¹ Introdotto dall'appendice dell'O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU **2021** 5).

²² RS **221.229.1**

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU **2020** 3705).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 3705).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

²⁸ RS **818.101.24**

gnato loro. Il diritto cessa con la ripresa del lavoro o con l'abrogazione dell'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19.²⁹

⁶ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3^{quinquies} il diritto nasce con l'interruzione dell'attività lucrativa e cessa con la sua ripresa.³⁰

Art. 4 Forma dell'indennità e numero delle indennità giornalieri

¹ L'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² Ogni cinque indennità giornalieri sono versate due ulteriori indennità giornalieri.

Art. 5 Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

² All'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952³¹ sulle indennità di perdita di guadagno.³²

^{2bis} Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoverso 3 o 3^{bis} che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.³³

^{2ter} Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoversi 3, 3^{bis} o 3^{quinquies} è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.³⁴

^{2quater} Per il calcolo dell'indennità dei salariati ai sensi dell'articolo 10 LPG³⁵, è determinante la perdita salariale derivante dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19. L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento della perdita salariale.³⁶

²⁹ Introdotto dall'appendice dell'O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU **2021** 5).

³⁰ Introdotto dall'appendice dell'O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU **2021** 5).

³¹ RS **834.1**

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 3705).

³³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2020 (RU **2020** 3705). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

³⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2020 (RU **2020** 3705). Nuovo testo giusta l'appendice dell'O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU **2021** 5).

³⁵ RS **830.1**

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

²quinqüies In deroga al capoverso ²quater, per il calcolo dell'indennità degli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso ³quater è determinante il reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS.³⁷

³ L'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

⁴ ...³⁸

Art. 6³⁹ Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG⁴⁰, il diritto all'indennità si estingue il 30 giugno 2021.

Art. 7⁴¹ Esercizio del diritto

¹ Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto.

¹_{bis} Le persone di cui all'articolo 2 capoverso ³_{bis} esercitano il diritto all'indennità come segue:

- a. per ogni mese per cui richiedono l'indennità indicano la cifra d'affari nonché la cifra d'affari mensile media del periodo di riferimento secondo l'articolo 2 capoverso ³_{ter};
- b. illustrano a causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d'affari.⁴²

² In caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato da quest'ultimo.

Art. 8 Fissazione e pagamento

¹ L'indennità è versata all'avente diritto.

² L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

³ L'indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità.

⁴ Se entrambi i genitori ricevono un'indennità, è competente un'unica cassa di compensazione.

³⁷ Introdotta dall'appendice dell'O del 13 gen. 2021 (Lavoratori particolarmente a rischio), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU **2021** 5).

³⁸ Abrogato dal n. I dell'O dell'11 set. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU **2020** 3705).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

⁴⁰ RS **830.1**

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU **2020** 1257).

⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

⁵ L'indennità è fissata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPG⁴³. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPG, anche alle indennità di notevole entità.

Art. 8^a⁴⁴ Riesame periodico

¹ Le condizioni per il diritto all'indennità sono riesaminate a intervalli regolari.

² A tal fine, le casse di compensazione AVS possono effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti esterni.⁴⁵

Art. 9 Contributi alle assicurazioni sociali

¹ Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

² I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà della Confederazione.

Art. 10 Esecuzione e finanziamento

¹ L'esecuzione dell'indennità compete alle casse di compensazione AVS.

² L'indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a campione sono finanziate dalla Confederazione.⁴⁶

Art. 10^a⁴⁷ Vigilanza e controllo

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) vigila sull'esecuzione della presente ordinanza. Le casse di compensazione AVS e i loro mandatari devono fornire all'UFAS e alle altre autorità di vigilanza le informazioni di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.

² Il Controllo federale delle finanze collabora con l'UFAS per determinare i rischi ed evitare versamenti indebiti di prestazioni. Può procedere in modo mirato a controlli presso le casse di compensazione AVS e, a tal fine, ha accesso ai dati necessari concernenti l'indennità di perdita di guadagno per COVID-19.

⁴³ RS 830.1

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 3705).

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU 2020 4571).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2020, in vigore dal 17 mar. 2020 (RU 2020 1257).

Art. 10b⁴⁸ Rilevazioni statistiche

¹ A fini statistici le casse di compensazione AVS forniscono all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull'indennità di perdita di guadagno per il COVID-19.

² L'UCC trasmette a tal fine i dati all'UFAS.

Art. 10c⁴⁹ Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020

¹ In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG⁵⁰, il diritto alle indennità dovute in virtù dell'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.

² In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG⁵⁰, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che all'entrata in vigore della modifica del 4 novembre 2020 avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020.

² ...⁵¹

³ ...⁵²

⁴ ...⁵³

⁵ Si applica fino al 30 giugno 2021.⁵⁴

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2020 (RU **2020** 3705). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).
⁵⁰ **RS 830.1**

⁵¹ Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2020 (RU **2020** 1257). Abrogato dal n. I dell'O del 22 apr. 2020, con effetto dal 23 apr. 2020 (RU **2020** 1335).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2020 (RU **2020** 3705). Abrogato dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, con effetto dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).

⁵⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2020, in vigore dal 17 set. 2020 (RU **2020** 4571).